

Alessandra ALGOSTINO

L'ambigua universalità dei diritti. Diritti occidentali o diritti della persona umana?

Napoli, Jovene, 2005, pp. 504 (€ 40)

Esistono diritti umani universali? E, in particolare, le dichiarazioni che proclamano diritti universali sono espressione di principi e rivendicazioni specifiche effettivamente condivise a livello globale, oppure rappresentano solo una proclamazione "occidentale" con pretesa di universalità? I diritti sono uno strumento di emancipazione della persona umana, la concretizzazione del principio di dignità, oppure una mera proclamazione retorica dietro alla quale si nascondono privilegi e politiche imperialiste?

Lo studio muove dal concetto di diritti della persona umana (nascita, definizione e fondamenti), per approfondire nella seconda parte il discorso sulle ambiguità di diritti universali proclamati nell'alveo della cultura occidentale: mancanza di un confronto inter-culturale, utilizzo strumentale dei diritti, rapporto di sudditanza rispetto alla sovranità, contraddizioni rispetto alla pre-condizione della cittadinanza.

Bibbia, Corano, mitologia degli indios dell'America Latina, editti degli imperatori indiani, proclamano la dignità umana e ne riconoscono alcune estrinsecazioni (se pur attraverso la statuizione di comportamenti e doveri): si tratta di manifestazioni "preistoriche" dei diritti umani? di un indizio della trasversalità di alcuni principi e statuizioni?

I diritti umani nel senso oggi prevalente, come precise posizioni giuridiche soggettive (attive) riconosciute in capo a tutti, si affermano con la convergenza fra le puntuali affermazioni inglesi dei diritti e l'universalità teorizzata dal diritto naturale e, in particolare, dalla versione individualista e laica del giusnaturalismo lockiano. Prime concretizzazioni dei diritti universali vengono dunque considerate le Dichiarazioni francesi e americane di fine Settecento, pur rilevandosi in tali atti la presenza di alcuni limiti nell'universalità, quali l'ambito nazionale della proclamazione, l'oscillazione (in specie nella Dichiarazione francese) tra "uomo" e "cittadino", o la persistenza di istituti quale la schiavitù.

Ma che cosa sono i diritti umani e qual è il loro fondamento? In primo luogo, si evidenzia la difficoltà di elaborare una definizione astratta e contemporaneamente sostanziale del concetto "diritto umano" e si sottolinea, invece, il legame tra definizione e assunzione di un determinato fondamento. Si analizzano dunque i (alcuni) fondamenti dei diritti dell'uomo, muovendo, nella ricostruzione critica di alcune teorie, dalla distinzione fra fondamento metafisico, legittimazione storica, consensuale e positivista, ipotesi razionaliste, per approdare all'idea che i fondamenti si snodano lungo un *continuum* le cui estremità vengono sintetizzate nelle espressioni "credo" (tesi metafisiche) e "vedo" (tesi positiviste). Assunta la presenza di fondamenti al plurale e considerato che molto spesso anche chi nega i diritti (gli "scettici" dei diritti dell'uomo) in realtà rifiuta solo un (o alcuni) fondamenti, si propone quindi una particolare interpretazione del fondamento, situata in una prospettiva di compromesso fra "credo" e "vedo": i diritti universali sono fondati sulla consuetudine e sulla convergenza fra le culture, sono quei diritti che appaiono presenti nel tempo e nello spazio, non sono assolutamente immutabili, ma la persistenza nel tempo e la compresenza nello spazio assicurano loro stabilità.

Nelle varie culture esiste un nucleo comune condiviso? L'analisi è condotta muovendo dalle dichiarazioni continentali dei diritti umani (Convenzione americana sui diritti dell'uomo del 1969, Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981, Dichiarazione del Cairo dei diritti dell'uomo nell'Islam del 1990 e Carta asiatica dei diritti dell'uomo del 1998) e confrontandole con i documenti internazionali (di matrice occidentale), in specie con la Dichiarazione universale del 1948 e i Patti ONU del 1966, distinguendo tre livelli: diritti, fondamenti e principi. In tal modo appare una convergenza al livello dei principi, che si riflette nell'individuazione di un catalogo minimo comune di diritti, pur nella diversità dei fondamenti diretti dei diritti stessi. La tesi proposta (originale, pur se convergente nel filone delle teorie dell'universalismo minimale, à la Walzer) si fonda sul concetto di "universalismo situato", come modalità di affermazione dei diritti che consente di contemperare universalità e rispetto del pluralismo culturale, contestualizzando i diritti, nella loro declinazione concreta e nei loro fondamenti, ma nella consapevolezza di una condivisione di un nucleo essenziale astratto (principi) e di un nucleo essenziale concreto. L'analisi critica di alcuni tentativi di sostanziare il *quid* comune fra le culture, dalla regola aurea al consenso per intersezione di Rawls, esemplifica, quindi, il possibile oggetto o modalità di individuazione della condivisione.

I diritti universali però devono fare i conti, non solo - e forse più ancora che - con il pluralismo delle culture che contestualizzano l'astratta persona umana, con il ruolo (di dominio o di privilegio) che in concreto induce talune persone umane a differenziare il proprio *status*, attraverso l'utilizzo di istituti o meccanismi, quali la cittadinanza e i confini, di graduazione ed esclusione nei confronti del concetto universale di persona umana. Politica di potenza degli Stati, forza della sovranità nazionale e volontà di dominio e di difesa del proprio privilegio da parte dei cittadini si incontrano e supportano qualificazioni discriminatorie della persona umana (la cittadinanza) e strumenti di esclusione della stessa (i confini), proclamando i diritti per tutti, riconoscendoli in concreto per alcuni, negandoli agli altri, dopo averli magari combattuti in loro nome.

Viene in luce il volto bifronte dei diritti: strumento di tutela della dignità umana e strumento di legittimazione delle varie forme di crociata che la storia ricorda (in ultimo, l'ingerenza umanitaria); si rileva come la soggettività internazionale della persona umana si scontri con quella degli Stati e come, spesso, in tale scontro le esigenze dei diritti cedano alle pretese della sovranità; in specie, si mostra la contraddittorietà dell'intitolazione alla persona umana di alcuni diritti fruibili solo in quanto cittadini (libertà di circolazione, diritti politici e, in alcuni casi, diritti sociali).

Se si considera possibile, dando per esistenti dei principi (costruiti o presupposti), come *con*, *trans* o *a*-culturali, concretizzarli in specifici diritti, in particolare, se si vuole mantenere come base la codificazione storicamente prevalente (Dichiarazione universale del 1948 e Patti Onu del 1966), occorre considerare che i diritti possono essere effettivamente universali e costituire parte essenziale (scopo?) di una costituzione mondiale o società planetaria, solo se si possiede la consapevolezza delle loro attuali ambiguità e se si riesce ad eliminarle: la presa di coscienza delle ambiguità e delle contraddizioni del passato e del presente è il primo passo per costruire "un altro mondo possibile", senza cadere né in una ingenuità buonista e visionaria né in un pessimismo paralizzante.

L'immigrazione, con la prospettiva di una società multiculturale e con la richiesta di esercizio dei diritti da parte di "semplici" persone umane (non cittadini), rappresenta un banco di prova e una cartina di tornasole delle ambiguità dei diritti, chiamandone in causa sia il riconoscimento transculturale che l'esercizio universale.

Alessandra Algostino, Ricercatrice di Diritto costituzionale comparato, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Torino